



Comune di Garniga Terme
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE nr. 11/2025
del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

**Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (T.A.R.I) anno 2025.
Immediata eseguibilità.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20.30** in modalità mista presso la sala delle riunioni o in alternativa in videoconferenza, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

1	LINARDI	VALERIO
2	CAINELLI	ANGELA
3	CARBONARI	ROMANO
4	COSER	MARCO
5	COSER	RENATO
6	DE PAOLA	MANUELA
7	DORIGOTTI	CARLO
8	FRIZ	LORENZO
9	IANES	GIORGIO
10	NICOLODI	FABIOLA

ASSENTI

giust.	ingiust
x	

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Alberto Gasperini.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.
Il Sig. **Linardi Valerio**, nella sua qualità di Sindaco, invita i presenti alla trattazione dell'oggetto suindicato

Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito di regolare istruttoria.

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della L.P. nr. 20/2016, dal 1° gennaio 2020 è cessata la vigenza dell'articolo 8 della L.P. nr. 5/1998, sulla base del quale la Provincia Autonoma di Trento aveva definito un proprio modello tariffario esposto e descritto nella deliberazione della Giunta provinciale nr. 2972/2005 e ss.mm.;
- a seguito di quanto sopra, dal 1° gennaio 2020 è in vigore, quindi, il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), elaborato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) conseguentemente a quanto attribuitale dal comma 527 sopra citato, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI e TARIP a livello nazionale, dando seguito alla propria delibera nr. 443/2019, rubricata: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*" e in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;
- con deliberazione ARERA 364/2021/R/rif del 03/08/2021 è stato approvato l'"Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152".
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Garniga Terme la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è affidata all'Azienda speciale per l'igiene ambientale (ASIA).

Rilevato inoltre che ARERA., nell'ambito delle funzioni soprarichiamate ha adottato le seguenti deliberazioni e determinazioni:

- nr. 385/2023/R/rif di data 03.08.2023 con quale quale è stato approvato con schema tipo di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio rifiuti urbani;
- nr. 386/2023/R/rif di data 03.08.2023 con oggetto l'istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;

- nr. 387/2023/R/rif di data 03.08.2023 che fissa gli obblighi di monitoraggio e trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- nr. 389/R/rif di data 03.08.2023 che contiene la disciplina di modalità e termini di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2;
- nr. 487/2023/R/rif di data 03.08.2023 con riferimento alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione nr. 389/2023 di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MRT-2;
- nr. 1/2023-DTAC di data 06.11.2023 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità;
- nr. 7/20124/R/rif di data 23 gennaio 2024, recante *“Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nr. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative”*.

Stabilito inoltre che:

- la delibera di ARERA nr. 444/2019, rubricata “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, definisce gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023;
- per quanto sopra, anche le bollette che verranno emesse in relazione al servizio in parola dovranno contenere le indicazioni ricavabili dalla delibera di cui al punto precedente in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- con la deliberazione 15/2022 ARERA ha definito inoltre il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

Il Comune di Garniga Terme applica già dagli anni pregressi la Tassa sui rifiuti TA.RI. sulla scorta delle disposizioni desumibili ai commi da 641 a 666, art. 1. L. 147/2013, per cui in continuità con il passato, si mantiene lo stesso impianto anche per l'anno 2025.

Il riferimento normativo per la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani si riscontra nel D.P.R. 27 aprile 1999, nr. 158 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*.

L'art. 12 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TA.RI., approvato con deliberazione consiliare di data 28 aprile 2023, in materia di gestione e costo del servizio prevede che il costo del servizio sia stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario secondo le direttive di ARERA.

Il combinato disposto dei commi 2 e 3 del medesimo articolo, in continuità con gli anni pregressi, sancisce che *“la tariffa del tributo determinata annualmente in base al piano economico finanziario (PEF) redatto in conformità alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al D.P.R. 158/1999 ove applicabile, dovrà garantire la copertura integrale del costo del servizio”*.

Preso atto che con deliberazione n. 6 di data 30 aprile 2024 è stata approvata la revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario 2022-2025 e che per l'anno 2025 il Piano riporta un importo complessivo pari a euro 69.978,00 (suddivisi in euro 31.616,00 di costi fissi e euro 38.362,00 di costi variabili).

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28 aprile 2023 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Rilevato che il Comune, quale ente territorialmente competente, in linea con le deliberazioni ARERA, ha il compito di definire alcuni parametri legati alla qualità del servizio, condivisione dei ricavi, estensione del perimetro gestionale e miglioramento della qualità e di raggiungere la copertura del 100% delle spese previste per lo svolgimento del servizio. Dal Piano Economico e Finanziario derivano le tariffe del servizio applicabili agli utenti.

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a alla superficie produttiva di rifiuti, come segue:

- 83% a carico delle utenze domestiche;
- 17% a carico delle utenze non domestiche;

Esaminata la proposta di Listino tariffario elaborato dall'Ente gestore ASIA di Lavis sulla base del nuovo MTR di cui alla deliberazione ARERA nr. 443/2019, da cui si evince quanto di seguito:

- euro 58.081,62.- pari a circa il 83,00% del totale, imputabili alle utenze domestiche, con l'ulteriore differenziazione tra costi fissi e costi variabili, rispettivamente, pari al 45% e 55% circa;
- euro 11.896,23.- pari a circa il 17,00% del totale, imputabili alle utenze produttive, con l'ulteriore differenziazione tra costi fissi e costi variabili, rispettivamente, pari al 45% e 55% circa.

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata al 31.07.2025
- seconda rata al 28.02.2026

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data*

successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

Considerato infine che con delibera n. 386/2023, ARERA, con decorrenza 1° gennaio 2024:

- ha istituito un meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare;
- ha previsto i conti perequativi e le relative componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, denominate "UR1,a", dovuta nella misura di € 0,10/utenza/anno e "UR2,a", dovuta nella misura di € 1,50/utenza/anno, destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, o per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- ha previsto che tali componenti perequative debbano alimentare appositi conti presso Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) denominati rispettivamente "conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati" anche denominato "conto UR1", "conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi" anche denominato "conto UR2".

Dato atto che:

- le suddette componenti non rientrano nella determinazione delle tariffe oggetto del presente provvedimento;
- ai fini della regolazione contabile delle perequazioni conseguenti all'applicazione delle nuove componenti sono istituite a carico del Bilancio del comune appositi capitoli di entrata e spesa.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 16, comma 5, del più volte citato Regolamento comunale in materia, *“La commisurazione della tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune già iscritti nella lista di carico per la propria abitazione principale, o conviventi degli stessi, avviene tenendo conto del numero dei componenti la propria famiglia anagrafica, sommando le superfici dei diversi insediamenti al solo fine dell'applicazione della quota fissa della tariffa”*.
- l'art. 19 del Regolamento in parola, che prevede, al comma 3, le seguenti agevolazioni: *“Per il titolare di utenze domestiche che pratica il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal “Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale”, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa pari ad € 12,00 per singola utenza”*.
- il successivo art. 21, stabilisce che nei casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Richiamato l'art. 22 *“Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento”*, che prevede, in talune situazioni, la sostituzione totale o parziale del Comune al soggetto tenuto al pagamento e precisamente:

- i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche, equiparate o private;
- i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
- per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche;
- attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse dal traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, cui è demandata pure l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo.

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 22 sopra citato, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Attualmente non sono previste sostituzioni di cui sopra.

Rilevato che il gestore del servizio ASIA di Lavis può fornire, a domanda individuale, servizi complementari ed integrativi rispetto alla gestione della Tassa di cui al Regolamento comunale richiamato (art. 26).

Appurato che, per l'utilizzo dei servizi in parola, il gestore determina il corrispettivo dovuto dagli utenti richiedenti.

Rilevato che il Listino attività per l'anno 2024 confermato anche per l'anno 2025, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, riporta i servizi forniti ed il relativo corrispettivo richiesto.

Ritenuto di procedere ad approvare le tariffe per l'anno 2025, nonché il listino attività extra tariffarie per l'anno 2025 al fine di fornire agli eventuali utenti richiedenti certezza riguardo il costo da sostenere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che al Comune compete la funzione di Ente territorialmente competente;

preso atto che il comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 228/2021, convertito con modifiche dalla L. 15/2022, prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, resi dai Responsabili del proprio servizio, così come allegati "allegato A" alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

atteso che, sulla base dei dati e degli elementi forniti da A.S.I.A. ai quali sono stati aggiunti quelli di competenza diretta del Comune (personale, spazzamento strade ...) è stato redatto il piano finanziario che forma parte integrante del presente provvedimento, secondo le indicazioni fornite da ARERA con la delibera nr. 443/2019;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 comma 5 quinquies dello stesso D.L., a partire dal 2022 il termine per l'adozione dei provvedimenti in materia di TA.RI. è fissato al 30 aprile di ciascun esercizio;

sentita la discussione di cui nel processo verbale di seduta;

visto l'allegato alla deliberazione ARERA Autorità di Regolazione di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente nr. 443 dd. 31 ottobre 2019: "*Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018 – 2021 MTR*";

vista la deliberazione ARERA Autorità di Regolazione di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente nr. 444/2019: "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

vista la deliberazione ARERA 363/2021/R/rif del 03/08/2021 "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";

vista la deliberazione ARERA 364/2021/R/rif del 03/08/2021 "*Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152*";

visto il D.L. nr. 34 dd. 19 maggio 2020, specificatamente l'art. 138 dello stesso;

richiamato il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2;

vista la L.R. 04.01.1993 nr. 1 e ss.mm. ed integrazioni;

visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 11.04.1995 nr. 11 e 05.12.2019 nr. 4;

vista la deliberazione consigliere nr. 27 di data 23.12.2024, immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP);

vista la deliberazione consigliere nr. 28 di data 23.12.2024, immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

visto il Regolamento di contabilità;

visto il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati TA.RI.;

valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, inconsiderazione della necessità di rendere operativi in tempi brevi i documenti in argomento, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 2/2018;

con voti favorevoli nr. 9, contrari nr. 0 astenuti nr. 0 su nr. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'assistenza

degli scrutatori, e separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto nonché una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo,

d e l i b e r a

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano Finanziario già approvato con deliberazione n. 6 di data 30 aprile 2024, riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. di dare atto che l'eventuale nuova utenza collocabile in una delle categorie non domestiche la cui tariffa risulta pari a zero, per l'anno in corso troverà corrispondenza nella categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
6. di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della parte fissa e variabile della tariffa, trovano giustificazione nell'adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici individuati su macro-ambiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, nr. 158;
7. di sottolineare che, secondo le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, nr. 158, il gettito conseguente alle tariffe come determinate con il presente provvedimento, garantirà, per l'anno 2025, una copertura dei costi esposti nel piano finanziario pari ad euro 69.978,00.-;
8. di approvare il listino attività varie anno 2025 così come predisposto dal Gestore ASIA di Lavis (prot. 1203 dd. 10.04.2025) ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale, sottolineando che i corrispettivi richiesti agli utenti richiedenti i servizi sono complementari ed integrativi rispetto alla tariffa determinata per lo stesso anno e non generano, quindi, nessuna ripercussione sul Piano Finanziario (Allegato C);
9. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative *UR1,a* e *URL2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
10. di dare atto che l'eventuale copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 22 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
11. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
 - prima rata al 31.07.2025
 - seconda rata al 28.02.2026
12. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
13. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo;
14. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. nr. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio

2018 nr. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, nr. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE, accertata l'opportunità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, con voti favorevoli nr. 9 (nove), contrari nr. 0 (zero) e astenuti nr. 0 (zero) espressi per alzata di mano, su nr. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2.



Comune di Garniga Terme

Provincia di Trento

----- Proposta di deliberazione del Consiglio comunale -----

--

**OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI) anno 2025.
Immediata eseguibilità.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVO

Si rilascia **parere favorevole** per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.

Garniga Terme, 29 aprile 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
dott.ssa Cristina Baldo
f.to

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si rilascia **parere favorevole** per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.

Garniga Terme, 29 aprile 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Gianna Eccher
f.to

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
per. ind. Valerio Linardi
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto Gasperini
f.to

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm., **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/garniga-terme>, **dal giorno sotto riportato per dieci giorni consecutivi**, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto Gasperini
f.to

Garniga Terme, 02 maggio 2025